

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Amanda Rückert e cofirmatari per la modifica della Legge organica comunale

del 27 gennaio 2014

Da qualche tempo il tema della competenza è diventato un leitmotiv che molti politici invocano quando si tratta di nominare delegati comunali in vari Enti o Consorzi o i membri di Consigli d'amministrazione di cui l'ente è parte. Tutti sembrano d'accordo sul fatto che capacità, esperienza e conoscenze specifiche debbano essere privilegiate rispetto all'appartenenza partitica quando si tratta di scegliere chi è chiamato a rappresentare l'ente pubblico.

Declamazioni che però poi spesso, quando si tratta poi concretamente di effettuare le nomine, rimangono disattese, per varie ragioni. Uno di questi motivi risiede proprio nella legge: infatti, la mancata applicazione pratica del principio della competenza discende a livello comunale da un articolo della LOC, che impone di scegliere i rappresentanti sulla base di un criterio chiaramente partitico legato ai risultati elettorali e al sistema proporzionale (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC, art. 42 cpv. 2 LOC).

Quindi, per rappresentare un Comune negli organismi di diritto pubblico o privato di cui l'ente locale è parte, determinante e solo l'appartenenza politica, mentre le competenze non sono da considerarsi attualmente un criterio di scelta. Ciò è stato confermato recentemente anche da una Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito di un ricorso presentato da alcuni esponenti PPD di Chiasso contro la nomina del rappresentante del Comune nel Consiglio d'amministrazione dell'Autolinea Mendrisiense SA (AMSA).

Non ci si vuole addentrare nel merito del singolo caso, dal quale è necessario fare astrazione. D'altra parte però non si può negare che la sentenza del Tribunale amministrativo ha mostrato chiaramente che un limite nella LOC esiste ed è evidente che tale limite rappresenta un ostacolo all'autonomia decisionale del Legislativo.

Per queste ragioni i sottoscritti deputati ritengono che si renda necessaria un'urgente modifica della LOC, affinché vi sia un'effettiva autonomia da parte del Legislativo comunale quando è chiamato a nominare delle persone in seno agli enti di cui il Comune è parte, autonomia di scelta e quindi autonomia nel mettere prioritariamente l'accento sulla competenza o sui criteri che più ritiene idonei.

L'attuale versione dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC recita quanto segue: *L'assemblea comunale nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale.*

La medesima disposizione vale per i Comuni in regime di Consiglio comunale - ovvero la maggior parte del nostro Cantone - ex art. 42 cpv. 2 LOC, secondo il quale il Consiglio comunale esercita gli attributi dell'Assemblea comunale.

Il fatto che la nomina debba avvenire sulla base del sistema proporzionale significa quindi che, forzatamente, si è chiamati a nominare i rappresentanti secondo una ripartizione partitica, che riflette in pratica la composizione del Consiglio comunale. Se ciò può avere una sua giustificazione, d'altro lato impedisce ogni valutazione da parte dell'autorità di nomina.

Con la presente iniziativa, i sottoscritti deputati chiedono di togliere nella LOC il riferimento alla nomina con sistema proporzionale, in modo che il Legislativo possa veramente procedere a una valutazione d'insieme, secondo i criteri che più ritiene di dover considerare. Questo a maggior ragione se si pensa che per i Consorzi il sistema proporzionale è già stato abbandonato con la recente revisione totale della legge.

Amanda Rückert
Chiesa - Dadò - Maggi -
Morisoli - Viscardi